

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in data 23.11.2023 in persona dei sigg.ri magistrati:

Presidente Giudice Giudice rel.

nel procedimento

n. 1149-1/2023 Ruolo P.U.

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

- -visto il ricorso in data 13.11.2023, con il quale ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
- -vista la documentazione prodotta;
- -ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate
- domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;





- E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
- F) Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**POM** 

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

**DICHIARA** 

l'apertura della liquidazione controllata del debitore

**NOMINA** 

Giudice delegato il dott.

## **NOMINA**

liquidatore l'OCC - Organismo Composizione della Crisi Protezione Sociale Italiana di Stradella, Via G. Garibaldi, 61 (PEC: occsegretariatosocialestradella@pec.it), in persona del come indicato a pag. 2 del ricorso introduttivo;

- -ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- -assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- -ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- -dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- -ordina al liquidatore quando la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, essendo il debitore, come da relazione del Gestore, titolare di diritto reale su bene immobile (diritto di usufrutto);
- -dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- -manda al liquidatore per il deposito di istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 CCII, corredato dalla dichiarazione reddituale aggiornata del ricorrente e del nucleo familiare (quanto ai componenti maggiorenni).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 23.11.2023

Il Giudice estensore

Il Presidente